## CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72

nell'intendimento di essere soccorrevole a coloro che non avessero modo di vivere altrimenti, che non avessero più padre o madre, o per altre circostanze di famiglia; quindi non so comprendere che si debba questa eccezione anche ai frati che ne facessero domanda, comunque non nelle suddette condizioni, causa unica della eccezione, a dire del Ministero e della Commissione, e tanto avverrebbe mantenendosi la congiuntiva e.

Se non ci fosse la congiuntiva, che genera l'equivoco, potrebbe la locuzione andare. Ma quando dite potere rimanere per eccezione nei due o tre conventi in Roma quei religiosi dei vari ordini che ne facciano espressa e individuale domanda, e quelli per età, infermità, ecc., certo potrebbe intendersi che chiunque facesse la domanda potrebbe ottenere la eccezione. Se fosse spiegato il concetto che s'intende parlare soltanto di quelli che per condizione di età, di salute o di famiglia non possono uscire dal convento, il concetto sarebbe altamente umanitario, ma l'aggiungere alle parole « i religiosi che ne facciano espressa e individuale domanda » le altre parole « e che per condizione di salute, di famiglia, ecc. » parmi che possa intendersi questa come una disposizione fatta per popolare i conventi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'articolo dice: « Il Governo potrà permettere... »

MINERVINI. Capisco che da quel banco il petrà vuol dir molto, ma noi dobbiamo fare le leggi pel dovrà...

Voci. Ha ragione!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma no, non l'ha.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, faccia una proposta; la Camera poi deciderà.

MINERVINI. Io proporrei che si dicesse così: « quei religiosi dei vari ordini che per condizione di età, di salute o di famiglia non potendo uscire dal convento, ne faranno espressa domanda. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È lo stesso.

MINERVIM. Domando perdono, non è lo stesso. Il dire come sta scritto nell'articolo: « potrà permettere che continuino a convivere, ecc., quei religiosi dei vari ordini che ne facciano espressa e individuale domanda, e che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero, senza gravi difficoltà, uscire dal convento » significa chiarissimamente, a parer mio, che potranno godere di questo permesso, tutti quei religiosi che ne faranno domanda, più gli ammalati, ecc. (Interruzione)

PRESIDENTE. Non si facciano conversazioni: l'oratore esprime il suo concetto, il ministro poi risponderà.

MINERVINI. Non può, mi scusino, interpretarsi diversamente. Se voi credete il contrario, adottate almeno una locuzione che tolga egni dubbio. (Rumori)

PRESIDENTE. Trasmetta la sua proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che in quanto al concetto siamo d'accordo coll'onorevole Minervini. Non è stato mai avviso, nè della Commissione ne del Ministero di concedere questa facoltà a chiunque ne faccia domanda. No, noi s'è sempre richiesto due condizioni: la prima che vi fossero dei religiosi i quali per ragioni di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento; la seconda che essi ne facessero una espressa ed individuale domanda, e ciò anche ad impedire le richieste collettive, onde non venga a concedersi un benefizio a chi non lo voglia: invito beneficium non datur.

Ecco le condizioni che abbiamo richieste, le quali rispondono perfettamente al concetto dell'onorevole Minervini; sicchè, in fondo, la sua proposta si riduce ad una pura e semplice trasposizione d'incisi.

Se la Commissione crede di aderire al desiderio dell'onorevole Minervini, faccia pure, ma per me non saprei vederne la ragione.

RESTELLI, relatore. Mi pare che siamo d'accordo perfettamente intorno al concetto. Il concetto dell'onorevole Minervini è il concetto della Commissione ed è anche quello del Ministero, dunque non c'è che una questione di redazione.

Per togliere ogni equivoco, parmi possa essere accolta la proposta dell'onorevole Minervini, e cioè si dica:

« Quei religiosi dei vari ordini che per ragioni di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento e ne facciano espressa ed individuale domanda, ecc. »

MINERVINI. Perfettamente.

UMANA. Domanderei se i religiosi dei vari ordini dei conventi della provincia, ma non della città di Roma, quando si trovino in queste condizioni, avranno il diritto di ricoverarsi in questi conventi. La legge non vi provvede. Credo che anche quelli dovrebbero avere questo diritto. Faccio una formale proposta, di estendere cioè questa disposizione anche ai religiosi dei conventi della provincia di Roma.

PRESIDENTE. Dunque, invece di dire soltanto « tutti i conventi della città di Roma, » ella vorrebbe aggiungere « e della provincia. »

UNANA. In due o tre conventi della città o provincia di Roma.

PRESIDENTE. Onorevole Umana, formuli la sua proposta.

La Commissione aderisce?

RESTELLI, relatore. Mi pare che non vi sia difficoltà ad accettare.

cencelli. Essendo io stato il promotore della estensione alla provincia di Roma di questa facilitazione, dichiaro formalmente che non intendo che si stabiliscano altri conventi nella provincia di Roma per il ricetto di questi frati, ma che unicamente, se qualcuno si troverà nelle condizioni indicate, possa fare la domanda; e il Ministero, se lo crederà, potrà accordargli ricetto in uno di questi due o tre conventi che si determinerebbero per loro residenza. In questo senso intendo di accettare.